

**Programma di Riduzione del
Personale**
Acea SpA
Acea Elabori SpA
areti a Socio Unico SpA
Acea Produzione SpA
Acea Energia SpA
Acea ATO2 SpA

[Signature]
[Signature]

(Verbale di Accordo del 24/4/15)

[Signature] *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*
acec *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

2. Incentivo ordinario - Quota "A"

"Integrazione della NASPI"

Per ogni mese previsto di percepimento della NASPI, l'Azienda corrisponderà al lavoratore un importo, pari al differenziale tra tale indennità - corrisposta dall'INPS - e quanto necessario per raggiungere il 100% della retribuzione individuale di riferimento (R.I.R.) connessa all'area contrattuale di appartenenza.

AR

Mandato

giani

Om

De

De

De

De

De

De

De

De

3. Incentivo ordinario - Quota "B"

"Trattamento aggiuntivo successivo alla NASPI"

Per ogni mese dell'eventuale periodo intercorrente tra il termine del trattamento NASPI e la data prevista di decorrenza del trattamento pensionistico (primo utile), la Società corrisponderà un importo pari al 50% della R.I.R., come sopra definita.

DM

Sp. aut. Mandati






DM







5. Campo di applicazione

a) C.d. Perimetro naturale

Lavoratori che aderiscano al programma di riduzione del personale e che risultino titolari del diritto al trattamento pensionistico entro il periodo assistito dalla NASPI, così come definito alla data del licenziamento.

b) C.d. Perimetro aggiuntivo

Lavoratori che aderiscano al programma di riduzione del personale e che risultino titolari del diritto al trattamento pensionistico entro i 36 mesi successivi al termine del periodo assistito dalla NASPI, così come definito alla data del licenziamento;

Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) l'incentivo ("quota A", "quota B" e "quota C"), potrà essere integrato da una ulteriore quota a carattere discrezionale.

c) Esodi/Altri

Lavoratori che risultino già titolari del diritto al trattamento pensionistico alla data di uscita nonché lavoratori non rientranti nelle fattispecie sub a) e sub b); per tali lavoratori l'incentivo economico verrà valutato su base individuale, anche tenendo conto delle specifiche situazioni anagrafico-contributive.

N.B. I perimetri di cui alle lettere a) e b) sono stati adeguati a partire dal 2019 per effetto dei requisiti anagrafici stimati dall'INPS, sulla base dello scenario demografico ISTAT-Centrale, base 2007

7. Clausola di garanzia

a) Perimetro naturale

Nei casi in cui, nel periodo intercorrente tra la stipula dell'accordo transattivo e il termine del percepimento della NASPI, muti la normativa previdenziale (nel senso di seguito specificato), la Società garantirà all'ex dipendente un importo lordo complessivo, pagato in un'unica soluzione, determinato dalle seguenti quote, ove applicabili:

a1. Quota "posticipo decorrenza pensione":

90% della R.I.R, come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la fine del periodo assistito dalla NASPI e la nuova data d'inizio del trattamento pensionistico.





a2. Quota "posticipo diritto pensione":

33% della R.I.R, come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la fine del periodo assistito dalla NASPI e la nuova data di maturazione del diritto.



L'eventuale differimento sia del diritto che della decorrenza della pensione darà luogo alla corresponsione di entrambe le quote previste ai precedenti punti a1 e a2.



7. Clausola di garanzia - segue

b) Perimetro aggiuntivo

Nei casi in cui, nel periodo intercorrente tra la stipula dell'accordo transattivo e la data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, così come stimato all'atto della stipula della transazione, muti la normativa previdenziale (nel senso di seguito specificato), la Società - a fronte dell'eventuale richiesta dell'interessato nell'ambito della trattativa - potrà riconoscere all'ex dipendente un importo lordo complessivo, pagato in un'unica soluzione, determinato dalle seguenti quote, ove applicabili.

b1. Quota "posticipo decorrenza pensione":

valore corrispondente all'ultimo trattamento NASPI percepito per ogni mese intercorrente tra l'inizio del trattamento pensionistico, così come stimato al momento della stipula della transazione, e quello nuovamente determinatosi.

b2. Quota "posticipo diritto pensione":

33% della R:I.R, come definita al punto 1, per ogni mese intercorrente tra la data di maturazione del diritto, così come stimata al momento della stipula della transazione, e quella nuovamente determinatasi.

L'eventuale differimento sia del diritto che della decorrenza della pensione come sopra stimata darà luogo alla corresponsione di entrambe le quote previste ai precedenti punti b1 e b2.

Resta inteso che dell'eventuale concessione di tale clausola di garanzia, a fronte della specifica richiesta formulata dal dipendente nell'ambito della trattativa, la Società terrà conto ai fini della determinazione complessiva della quota discrezionale dell'incentivo attribuibile al lavoratore ai sensi del punto 6.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Dm", "L. Ucci", "Mandi", and "L. Ucci".

7. Clausola di garanzia - segue

c) Riduzione periodo assistito dalla NASPI

Nel caso in cui, durante il periodo previsto di trattamento NASPI, si verificassero modifiche normative tali da determinare una contrazione della durata del trattamento in corso, senza alcuna integrazione degli importi individualmente già liquidati a titolo di incentivo complessivo, verrà corrisposto un importo lordo aggiuntivo, a copertura sia della NASPI che dei periodi di mancata contribuzione figurativa, così determinato:

- un importo pari al valore dell'ultimo trattamento NASPI percepito;
- un importo pari al 33% della R.I.R.

Entrambi gli importi saranno moltiplicati per il numero dei mesi di riduzione.

Quanto previsto al presente paragrafo troverà applicazione nei confronti dei dipendenti di cui al «Perimetro aggiuntivo» esclusivamente laddove sia stata riconosciuta la clausola di garanzia.



